



VIA FLAMINIA 43 - 00196 ROMA

TEL: 06.360.001.66 - FAX: 06.360.001.67

ordine@geologilazio.it
www.geologilazio.it

ORDINE DEI GEOLOGI DEL LAZIO

REGIONE LAZIO
DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE,
AMBIENTE E POLITICHE ABITATIVE
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
00145 Roma

c.a Direttore
Dott. Ing. Bruno Placidi

Roma 07/08/2014
Prot. 532/V/14

**Oggetto: Regolamento Regionale n. 2/2012, di cui alla DGR 10/12.
Bozza di revisione - Proposta emendativa dell'Ordine dei Geologi del Lazio**

In riferimento a quanto in oggetto, si trasmette la proposta emendativa alla Bozza di revisione del Regolamento Regionale n. 2/2012, presentato in occasione dell'incontro del 23 luglio scorso.

Si riassumono per sommi capi le principali modifiche proposte, rimandando ai testi allegati per gli approfondimenti:

- **Migliore definizione del comma 4 - art. 3**
Si ritiene l'attuale formulazione poco chiara; in particolare non si evince quali opere siano da escludere dalla procedura del controllo diretto.
- **Reintroduzione della figura del Geologo nelle Commissioni sismiche: art. 3 - comma 6**
Si ritiene che, per l'istruttoria tecnica di documenti progettuali, nel rispetto delle specifiche competenze così come disciplinate dalle norme vigenti in materia, tra i componenti la Commissione Sismica debba essere confermata la figura del Geologo per quanto riguarda l'esame degli elaborati di pertinenza.
- **Riproposizione di ulteriori 2 categorie di opere: art. 4 - comma 1**
Si ritiene che i pozzi e le strutture di impiantistica correlata (punto s) ed i rafforzamenti corticali (punto t) siano da considerare alla stregua di opere strutturali e pertanto da sottoporre al medesimo regime normativo.
- **Riformulazione del comma 3 - art. 4**
Si ritiene che l'istituto dell'asseverazione debba essere meglio definito; quindi quest'Ordine, allo scopo di perseguire realmente le finalità di snellimento contenute nel titolo del provvedimento, propone una semplificazione, limitando i casi di accertamento delle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 4 con il successivo criterio, nel rispetto anche delle reciproche competenze professionali:

- per i casi di cui alle lettere da a) a g) del comma 1- art. 4, l'asseverazione che il progettista sottoscriverà per ottenere l'autorizzazione sismica senza "passare dal sorteggio" potrà essere rilasciata solo qualora la Relazione geologica, obbligatoria per i suddetti casi, certificherà la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 4;

- in tutti gli altri casi, di cui alle lettere da h) a r-quater), il progettista potrà sottoscrivere l'asseverazione senza ulteriori adempimenti e senza dover quindi giustificare l'omissione della Relazione geologica, attività non di sua competenza e fattispecie già prevista dal dispositivo all'art.4 - comma 4.

La suddetta ricostruzione sintetica delle motivazioni che hanno consigliato la riformulazione del comma 3 dell'art. 4, può essere assunta quale giustificazione anche delle modifiche proposte al comma 1 dell'art. 4, al comma 2 dell'art. 4 e al comma 4 dell'art. 4, che trattano, in parziale sovrapposizione, la stessa casistica.

- **Rimodulazione allegato C**

Partendo dalla definizione di "rischio", determinato dalla combinazione della pericolosità, della vulnerabilità e dell'esposizione, questo Ordine propone di sostituire "Livelli di vulnerabilità dell'opera" nel titolo dell'Allegato C e in tutte le parti dello stesso in cui la definizione compare, con un più aderente "LIVELLI DI RISCHIO GEOLOGICO IN FUNZIONE DELL'IMPORTANZA DELL'OPERA". In questo modo sarà chiaro che ci si riferisce al rischio nel suo complesso e non ci si limita alla sola vulnerabilità dell'opera, anche in ottemperanza a quanto previsto dal § 6.2.1 del D.M. 14 gennaio 2008 "Norme tecniche per le costruzioni", secondo il quale le indagini devono essere commisurate sia al tipo di opera che alla complessità del contesto geologico.

Inoltre, tra le premesse al prospetto delle indagini e prove minime, si ritiene di precisare che, per ammissibilità delle indagini e delle prove pregresse, quali elementi a corredo della Relazione geologica, non si possa prescindere da un criterio di rappresentatività della campagna di indagini, tale che possa consentire una ricostruzione dettagliata, precisa, univoca e reale del Modello geologico-sismico-geotecnico del sedime locale; per tale motivo si propone di accettare indagini pregresse solo se realizzate a distanze non superiori a 200 m dal sito interessato dall'opera, fatta salva la possibilità di ridurre tale "raggio di influenza", ad insindacabile giudizio da parte del funzionario geologo della Commissione sismica, in presenza di importanti variazioni geologiche e geotecniche.

Nella schema di definizione dei vari livelli dovrebbe essere inserita, tra i PROGETTI A CONTROLLO OBBLIGATORIO, anche la classe d'uso III, oltre alla IV.

Si propongono infine alcune modifiche a quanto indicato nell'allegato C in merito alle indagini e prove minime di tipo geologico, geofisico e geognostico per le varie classi di rischio, per le quali si rimanda alla consultazione del documento allegato.

Cordialità

Il Presidente
Dr. Geol. Roberto Troncarelli

